

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

composta dai signori magistrati:

Tommaso SALAMONE

Presidente

Paolo COMINELLI

Consigliere

Alessandro BENIGNI

Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **20620** del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale presso la Sezione nei confronti di:

STROCCHIO Flavio, nato ad Altare (SV) il 22 dicembre 1953 e residente a Quiliano (SV) in Via Falinò, n. 1, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vittorio BISCAGLINO del Foro di Genova, in Acqui Terme (AL), P.zza San Francesco n. 7 int. 3, da cui è rappresentato e difeso;

BARLOCCO Francesca, nata a Cosseria (SV) l'11 maggio 1956 e residente a Cengio (SV) in Via Mazzini n. 47 int. 3, elettivamente

domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fulvio BRIANO del Foro di Savona, in Cairo di Montenotte (SV), C.so di Vittorio n. 5 B int. 2, da cui è rappresentata e difesa, contumace;

- visti tutti gli atti di causa;

- uditi nella pubblica udienza dell'11 ottobre 2019 il relatore, Cons. Alessandro Benigni, l'Avv. Sonia BOSI, su delega dell'Avv. BISCAGLINO, per il Sig. Strocchio e il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale, Silvio Ronci;

F A T T O

1. Con atto di citazione, notificato ad entrambi tramite PEC al rispettivo domicilio legale il 15 febbraio 2019, il Procuratore Regionale, a seguito dell'esposto presentato dal Sindaco del Comune di Cosseria (SV) in data 21 dicembre 2015 e della successiva contestazione degli addebiti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. 15.11.1993, n° 453, convertito in L. 14.01.1994, n° 19, ha convenuto in giudizio, innanzi a questa Sezione, i signori Flavio Strocchio e Francesca Barlocco, rispettivamente in via principale e sussidiaria, chiedendo la condanna del primo al pagamento della somma di **€ 13.633,39** e della seconda al pagamento della minore somma di **€ 3.378,78**.

2. Oggetto della contestazione è - essenzialmente - il comportamento tenuto dallo Strocchio il quale, negli anni 2013 - 2015, si sarebbe fatto liquidare indebitamente la somma originariamente stimata di **€ 15.312,47** a titolo di rimborso delle spese sostenute per otto missioni, nove incontri di formazione e aggiornamento del personale, diciotto acquisti di beni per l'ufficio e un "*accesso gestione associata*".

L'Ufficio requirente ha prodotto i seguenti atti:

- a) mandati nn. 946 – 947 – 948 – 949 -950 – 951 – 953 - 954 del 13 agosto 2013 (spesa complessiva: **€ 3.783,78**), con i relativi documenti giustificativi;
- b) mandati, rispettivamente, n. 1159 - 1160 del 18 ottobre 2013 e nn. 1368 - 1369 dell'11 dicembre 2013 (spesa complessiva: **€ 1.838,80**), privi di documenti giustificativi;
- c) mandati, rispettivamente, nn. 425 – 427 – 428 - 429 del 21 maggio 2014, n. 1021 dell'11 dicembre 2014, n. 1080 del 12 dicembre 2014 e nn. 1219 – 1220 – 1221 - 1222 del 31 dicembre 2014 (spesa complessiva: **€ 5.930,78**), privi di documenti giustificativi;
- d) mandati nn. 312 – 313 – 317 – 320 – 332 – 345 – 347 – 354 - 355 del 31 marzo 2015 (spesa complessiva: **€ 906,08**), privi di documenti giustificativi;
- e) mandati nn. 1153 - 1156 del 10 dicembre 2015 (spesa complessiva: **€ 387,94**) con i relativi documenti giustificativi;
- f) mandati nn. 1366 – 1367 - 1387 del 31 dicembre 2015 (spesa complessiva: **€ 2.465,09**), con i relativi documenti giustificativi;
- g) copia della richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Savona per una condotta analoga a quelle oggi contestate (liquidazione di un rimborso di spese asseritamente sostenute per la partecipazione ad un corso di formazione cui, invece, era risultato assente).

Le contestazioni hanno per oggetto:

- a) l'assenza, per diversi mandati di pagamento, della documentazione giustificativa, non rinvenuta dagli Uffici comunali;

- b) il rimborso delle spese sostenute per missione «*per la partecipazione a corsi, convegni, seminari, presentazioni*», in assenza di attestati o documenti comprovante l'effettiva partecipazione all'evento formativo;
- c) il rimborso delle spese sostenute per acquisti vari, mediante la produzione di documenti (scontrini e appunti a mano), del tutto generici e inadatti ad attestare l'inerenza delle spese al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

3. In seguito alla notifica dell'invito a dedurre, sono state depositate, in data 15 ottobre 2018, deduzioni difensive di replica all'impostazione accusatoria.

In particolare, si è evidenziato come i mandati non avrebbero potuto essere rilasciati in assenza della documentazione certificante le spese sostenute, la quale, di conseguenza, doveva essere stata necessariamente prodotta.

Il suo eventuale smarrimento da parte degli Uffici comunali non può certamente essere addebitato all'interessato il quale aveva adempiuto all'onere di consegnare i giustificativi originali, non ritenendo di farne copia, non potendosi certamente immaginare all'epoca la necessità di esibirle a distanza di anni.

Non possono, invece, essere depositati gli attestati di partecipazione alle varie iniziative formative seguite per la duplice circostanza (oggettiva e soggettiva) che molte di esse non ne prevedevano il rilascio e che, comunque, lo Strocco non aveva interesse ad acquisirle e produrle, non dovendo più adempiere ad obblighi formativi per raggiunti limiti di età.

Per quanto riguarda gli acquisti minuti, i relativi beni sono tutti chiaramente indicati dagli scontrini prodotti.

È stata, infine, eccepita l'assenza di dolo in quanto:

- a) mai lo Strocchio avrebbe voluto generare un danno erariale al Comune di Cosseria;
- b) proprio per garantire l'assoluta correttezza delle procedure, aveva adottato, in qualità di Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune, la Determinazione 15.11.2010, n. 210, con cui era stata attribuita alla OMISSIS la «*responsabilità del procedimento per l'istruttoria relativa all'attività di controllo sugli atti di impegno e di liquidazione e sui pagamenti*», in cui rientrava il compito di verificare la rispondenza tra le spese autorizzate, quelle sostenute e quelle rimborsabili.

Il P.M., sulla base della documentazione prodotta dalla difesa, ha stralciato dalla contestazione i seguenti mandati di pagamento per un importo complessivo di € 1.679,08:

- mandato 11.12.2014, n. 1021;
- mandato 12.12.2014, n. 1080;
- mandati 31.03.2015, nn. 312 – 313 – 317 – 320 – 332 – 345 – 347 – 354 – 355.

Pertanto, la somma attualmente contestata allo Strocchio, in via principale e a titolo doloso, ammonta a **€ 13.633,39**.

4. Alla Sig.ra Francesca Barlocco, invece, si imputa di non avere verificato (ovvero di averlo fatto con assoluta superficialità e trascuratezza), come era nei suoi compiti di ufficio, i seguenti sette atti di liquidazione di spesa:

- determinazione 26.04.2012, n. 91, relativa al mandato 13.08.2013, n. 947;
- determinazione 31.05.2012, n. 216, relativa ai mandati 13.08.2013, n. 949/950;
- determinazione 21.06.2012, n. 141, relativa al mandato 13.08.2013, n. 948;
- determinazione 14.11.2012, n. 216, relativa al mandato 13.08.2013, n. 946;
- determinazione 4.03.2013, n. 41, relativa al mandato 13.08.2013, n. 954;
- determinazione 6.04.2013, n. 85, relativa al mandato 13.08.2013, n. 951;
- determinazione 9.07.2013, n. 145, relativa al mandato 13.08.2013, n. 953.

5. Nelle deduzioni difensive successive all'invito a dedurre, è stata eccepita l'assenza di sottoscrizione della Sig.ra Barlocco nelle determinazioni prodotte dall'Ufficio requirente; si è peraltro riconosciuta l'effettiva inadeguatezza ed insufficienza della documentazione giustificativa, in ragione della quale la medesima si è dichiarata eventualmente disponibile a risarcire il danno nella somma indicata dal P.M.

Con la comparsa di costituzione, depositata il 19 luglio 2019, dopo avere ribadito la linea difensiva già esposta, ivi compresa l'assenza dell'elemento soggettivo, la difesa dello Strocchio ha precisato ulteriormente che:

- a) non gli può essere imputato lo smarrimento della documentazione prodotta in originale a suo tempo in quanto la gestione degli archivi, in

- cui la medesima doveva essere conservata, non spettava a lui, bensì al diverso responsabile dell'Area demografica;
- b) è irrilevante il riferimento al procedimento penale per truffa in corso al Tribunale, concluso senza alcun accertamento di responsabilità;
 - c) ha prodotto la documentazione giustificativa relativa ai mandati n. 1366 – 1367/2015;
 - d) aveva, a suo tempo, restituito la somma erroneamente erogata dal Comune, oggetto del mandato n. 1387/2015, pari a **€ 351,40**, come da reversale prodotta in allegato alla memoria.

In data 8 ottobre 2019, il P.M. ha depositato il decreto di fissazione dell'udienza preliminare a carico dello Strocco per il delitto di peculato, attestante il fatto che il processo penale non si è ancora concluso, a differenza di quanto dichiarato dal convenuto in via principale.

In sede di discussione orale, la difesa di Strocco ha precisato come il medesimo avesse sempre presentato gli scontrini isolatamente, senza mai accompagnarli a richieste formali di rimborso indicanti i medesimi e gli acquisti cui si riferivano.

Il P.M. ha chiesto la riduzione della condanna nei limiti della somma di **€ 13.281,99**. La difesa di Strocchio ha reiterato le richieste di rigetto dell'azione già formulate nella comparsa di risposta.

Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il *petitum* del presente giudizio è costituito dalla domanda risarcitoria promossa dalla Procura nei confronti degli odierni convenuti, per i danni patrimoniali patiti dal Comune di Cosseria in conseguenza delle somme

versate dal medesimo al Sig. Strocchio a titolo di rimborso di spese non sostenute o comunque non correttamente documentate.

2. L'azione erariale deve ritenersi fondata nei confronti di entrambi i convenuti, nei limiti della minore somma di **€ 12.402,45** nei confronti dello Strocchio e di **€ 3.783,78** nei confronti della Barlocco, per le ragioni che ora si espongono.

3. In particolare, la contestazione della Procura riguarda indebiti rimborsi ricevuti per spese asseritamente anticipate, in realtà mai sostenute o sostenute per fini personali.

4. Le richieste di rimborso possono essere classificate in due diverse categorie:

- a) spese per acquisti di beni la cui inerenza alle finalità istituzionali del Comune è da escludersi o, comunque, non risulta dimostrata;
- b) rimborsi a seguito dell'utilizzazione della propria autovettura personale per la partecipazione a corsi o seminari in carenza di documentazione attestante la partecipazione ai medesimi;

4.1 Con riguardo alle spese ritenute non inerenti, si rileva, preliminarmente, come la stessa Pubblica Accusa abbia riconosciuto, in fase di indagine, la correttezza dei rimborsi effettuati con i mandati di pagamento n. 1021/2014 e n. 1080/2014 (per relativi **€ 773,00**), n. 312- 313/2015, 317/2015, 320/2015, 332/2015, 345/2015, 347/2015, 354 – 355/2015 (per relativi **€ 906,00**), riducendo conseguentemente la somma inizialmente ipotizzata di **€ 15.312,47** a quella effettivamente contestata di **€ 13.633,39**.

La Sezione ritiene che la stessa valutazione di inerenza alle finalità istituzionali del Comune, debba essere fatta (non essendo stata adeguatamente dimostrata l'utilizzazione personale dei beni acquistati) con riferimento alla spesa sostenuta per gli acquisti di token USB, esche, insetticidi e schiumatori contro mosche e zanzare e di «*cuffia e microfono Logitech*» (per un totale complessivo di **€ 124,44**) nonché, relativamente al mandato n. 1367/2015, limitatamente ad alcune spese quali, ad esempio, acquisto firme digitali, memorie e schede, rimborso scuola bus, cartoncini carta di identità, colla (per un totale complessivo di **€ 755,10**).

Si ritiene, pertanto, che tali importi, per un totale complessivo di **€ 879,54**, non possano essere addebitati allo Strocchio.

4.2 Con riguardo ai rimborsi afferenti all'utilizzo della propria autovettura personale per la partecipazione a corsi o seminari autorizzata ma in assenza della documentazione attestante la partecipazione ai medesimi (per un importo complessivo di **€ 9.043,80**) relativamente alla quale il P.M. lamenta la mancata produzione di attestati o certificati atti a comprovare l'effettiva partecipazione al corso, occorre preliminarmente stralciare la spesa relativa al mandato n. 1387/2015, ammontante a **€ 351,40**, restituita dallo Strocchio con reversale del 21 giugno 2016.

Al riguardo, la difesa dello Strocchio rileva come, a prescindere dalla circostanza che molte iniziative formative non prevedessero il rilascio di attestazioni, egli non aveva avuto interesse ad acquisirle, posto che i raggiunti limiti di età lo rendevano esente dall'obbligo dei crediti formativi.

Tale assunto difensivo è privo di pregio, essendo di comune esperienza il fatto che ogni iniziativa formativa posta in essere in favore di dipendenti

pubblici preveda il rilascio di attestazioni o di fogli di presenza, anche solo su richiesta, al fine di consentire agli interessati la produzione dei medesimi presso la propria Amministrazione sia, per allegarli nel fascicolo personale, sia per legittimare il rimborso delle spese di missione.

Appare privo di ogni logica il fatto che un soggetto esperto come lo Strocchio, che svolge le funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario, non abbia acquisito prove della partecipazione ai vari incontri di studio, anche solo con dichiarazioni del docente o del responsabile dell'attività di formazione.

A ciò si aggiunga che, comunque, dall'esame degli atti del processo penale acquisiti dalla Procura contabile, liberamente valutabili in questa sede, risulta come lo Strocchio avesse mentito sulla partecipazione ai corsi di formazione, essendo stato oggettivamente dimostrato, mediante la consultazione dei tabulati telefonici, che, in un'occasione, fosse rimasto a Cosseria negli stessi giorni e orari per cui aveva chiesto un rimborso spese di **€ 2.102,15**.

Questa tipologia di fattispecie è stata ampiamente scrutinata dalla giurisprudenza contabile (da ultimo, C.d.C. Sez. giur. Toscana 25.09.2017, n. 220; Sez. II App. 29.05.2019, n. 178; Sez. giur. Sicilia 13.06.2019, n. 456) la quale è costante nel ritenere illegittimo il rimborso delle spese sostenute per incontri di formazione, convegni o congressi, in caso di mancata produzione dell'attestato di partecipazione ai medesimi.

La Sezione aderisce a tale orientamento ritenendo pertanto illegittimi i rimborsi concessi al Sig. Strocchio.

La liquidazione di tali spese si è resa possibile, relativamente ai mandati nn. 946/2013, 947/2013, 948/2013, 949/2013, 950/2013,

951/2013, 953/2013, 954/2013, anche per il comportamento gravemente negligente della Sig.ra Francesca Barlocco (la cui posizione si analizzerà in seguito), convenuta in via sussidiaria, la quale ha omesso di controllare la presenza di tale documentazione o, comunque, di chiederla.

La Sig.ra Barlocco ha peraltro ammesso la propria negligenza dichiarandosi sin da subito disponibile a procedere al pagamento della somma di **€ 3.783,78**.

5. E' stata eccepita, in subordine, l'assenza dell'elemento soggettivo da parte dello Strocchio; non sarebbe mai stata sua volontà distrarre risorse pubbliche e ciò può essere desunto dalla circostanza di avere delegato egli stesso, sin dal 2010, nella sua qualità di responsabile del Servizio amministrativo, l'attività di controllo sugli atti di impegno, di liquidazione e di pagamento a terzi soggetti (prima la OMISSIS e poi la Sig.ra Barlocco), comportamento che sarebbe stato, a suo giudizio, in contrasto con la volontà di porre in essere attività distrattive e appropriative.

Tale eccezione non può essere accolta, risolvendosi in una mera petizione di principio.

A prescindere dalla preposizione di una persona delegata al controllo del procedimento di spesa, circostanza che in sé non esclude il dovere di controllo del delegante, appare implausibile che un funzionario di notevole esperienza, quale il Responsabile di un Servizio amministrativo, non fosse consapevole della necessità di documentare adeguatamente la causale delle spese sostenute, non potendosi ritenere sufficiente la produzione di scontrini privi delle indicazioni della merce acquistata e delle generalità del compratore, ovvero la sola propria autodichiarazione, in relazione a giornate di assenza giustificata dall'Ufficio, per di più senza presentare formali richieste di

pagamento delle somme asseritamente anticipate con l'indicazione dei documenti allegati a corredo, come confermato nel corso dell'udienza.

La condotta dello Strocchio, pertanto si è posta in volontario contrasto con l'art. 184 TUEL che prevede la necessità di presentare titoli «atti a comprovare il diritto acquisito del creditore».

Alla produzione del complessivo danno arrecato, peraltro, ha dato il proprio apporto causale la Sig.ra Barlocco, la quale non ha effettuato i dovuti controlli, o li ha fatti con grave negligenza, non avvedendosi, conseguentemente, della mancanza della necessaria documentazione. D'altra parte, la stessa convenuta, in sede istruttoria, ha ammesso le proprie responsabilità, dichiarandosi disponibile a rifondere quanto a lei addebitato.

Sulla base delle suesposte argomentazioni risultano, quindi, provati i presupposti della responsabilità amministrativo – contabile del Sig. Flavio Strocchio, il quale ha tenuto una condotta contraria ai propri doveri d'ufficio, costituita da richieste di rimborsi indebiti, in quanto relativi a spese non effettuate o, comunque, non supportate da documentazione idonea a dimostrare l'effettività e la corrispondenza con le finalità istituzionali delle medesime, nella misura complessiva di **€ 12.402,45**, somma che dovrà essere rivalutata dal giorno dell'ultimo rimborso illecito ricevuto (31 dicembre 2015) a quello di deposito della presente sentenza.

6. Risulta altresì provata, a titolo di colpa grave, la responsabilità della Sig.ra Francesca Barlocco (dalla stessa, peraltro, ammessa), limitatamente alla somma di **€ 3.783,78**.

Non osta alla dichiarazione di responsabilità amministrativa l'eventuale mancata sottoscrizione degli originali degli atti di liquidazione della

spesa eccitata dalla difesa in quanto, in questa sede, non rileva l'illegittimità – e financo l'inesistenza – dell'atto amministrativo di controllo emanato bensì il concreto comportamento posto in essere in tale attività; al contrario la mancata sottoscrizione dell'atto costituirebbe un ulteriore indice della grave negligenza posta in essere nell'esercizio della funzione amministrativa.

Di tale somma, che dovrà anch'essa essere rivalutata con gli ulteriori interessi legali, la convenuta è chiamata a risponderne in via sussidiaria, in quanto ritenuta responsabile a diverso titolo (colpa grave invece di dolo) per omissione dei controlli dovuti per legge.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice,

C O N D A N N A

STROCCHIO Flavio, in via principale, al pagamento, in favore del Comune di Cosseria, della somma di **€ 12.402,45** = (dodicimilaquattrocentodue/45, con rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal 31 dicembre 2015 fino al deposito della presente sentenza e interessi legali dal deposito della presente sentenza fino all'effettivo pagamento;

BARLOCCO Francesca, in via sussidiaria, fino alla somma di **€ 3.783,00=** (tremilasettecentoottantatrè/00), con rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal 31 dicembre 2015 fino al deposito della presente sentenza e interessi legali dal deposito della presente sentenza fino all'effettivo pagamento;

STROCCHIO Flavio e **BARLOCCO Francesca** al pagamento, in via solidale, delle spese processuali, liquidate in **€ 554,74**.

Così deciso in Genova, nelle camere di consiglio dell'11 ottobre e del 18 ottobre 2019.

Il Giudice estensore

(Alessandro Benigni)

Il Presidente

(Tommaso Salamone)

DEPOSITO IN SEGRETERIA 19/11/2019

